



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE N° 2

Via Arniense n. 2 – 66100 Chieti - C.F. 93048750694 - tel. 0871.345398

email: chic83500p@istruzione.it – pec: chic83500p@pec.istruzione.it

www.comprensivo2chieti.edu.it

ALLEGATO B

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL FREDDO

TRA

P'Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, con sede in Via Arniense n. 2 – Chieti (di seguito denominato anche “Istituto”),
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa,

E

l'associazione sportiva dilettantistica (ASD), codice fiscale
....., nella persona del suo legale rappresentante, sig
con sede legale in alla Via

PREMESSA

Visti gli artt. 11 e 15 della l. 241/1999;

Visto l'art. 4, comma 1, della direttiva MPI n. 133 del 3 aprile 1996;

Visto il DPR 275/1999;

Visto l'art. 5 del DPR 567/1996;

Visto l'art. 10 del DPR 297/1994;

Visto il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli articoli 38 e 45, comma 2, lettera d);

Considerato che il Comune di Chieti è proprietario degli edifici scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione,

Vista la delibera della Giunta comunale n. 461 del 26 luglio 2023 che cede agli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione la gestione della concessione delle palestre;

Visto il Regolamento di utilizzo temporaneo delle palestre dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti approvato con delibera n. 24 del 20/05/2025 del Consiglio d'Istituto;

Vista la richiesta di concessione in uso della palestra sita nel plesso di scuola primaria Madonna del Freddo pervenuta in datada parte del sig presidente dell'ASD
....., prot. n. del/...../.....;

Considerato che le attività realizzate dall'associazione sono compatibili con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi;

Considerato che il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinati, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge;

Preso atto che tutte le attività svolte dall'associazione sono senza scopo di lucro, come previsto dallo statuto sociale, depositato agli atti dell'Istituto e che le finalità sociali e culturali, indicate nello Statuto sono in sintonia con gli obiettivi primari dell'Istituzione scolastica;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del/...../..... che autorizza la stipula della convenzione per la concessione della palestra,

Preso atto della dichiarazione d'impegno inviata dall'associazione riguardante la sottoscrizione della polizza assicurativa che esonererà da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla propria attività sia l'Amministrazione comunale che l'Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, in persona dei loro legali rappresentanti;

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue

Art.1

- sviluppare tutte le forme di collaborazione fra la scuola e gli enti del terzo settore con sede sul territorio per promuovere la continuità delle attività educative formali e non formali;
- promuovere l'educazione alla salute attraverso l'esercizio delle attività sportive;
- promuovere la diffusione della pratica delle arti marziali all'interno del territorio cittadino;
- promuovere attività di prevenzione e di contrasto all'insuccesso scolastico e formativo attraverso attività sportive in orario pomeridiano.

Art. 2

Il Dirigente Scolastico pro tempore, legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Statale n° 2 di Chieti, concede all'Associazione Sportivo dilettantistica, l'uso temporaneo della palestra della scuola primaria Madonna del Freddo, secondo il calendario depositato e nei seguente orario specifici:

- lunedì dalle ore alle ore
- martedì dalle ore alle ore
- mercoledì dalle ore alle ore
- giovedì dalle ore alle ore
- venerdì dalle ore alle ore
- sabato dalle ore alle ore

Art. 3

La durata della concessione è fissata dal settembre 20.... al giugno 20...., revocabile in qualsiasi momento per sopraggiunte necessità di utilizzo da parte della scuola e nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, a seguito di semplice richiesta dell'amministrazione comunale o mediante comunicazione del dirigente scolastico e, comunque, con un preavviso di 7 giorni.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 38 del D.I n. 129 del 28 agosto 2018, il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali: curerà la pulizia, la piccola manutenzione e libererà la palestra da tutte le attrezzature utilizzate dopo la fine degli allenamenti che dovessero risultare d'intralcio alle normali attività scolastiche nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 5

Il concessionario solleva da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, l'Istituzione scolastica ed il Comune, Ente proprietario, rispettando le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso, munendosi anche di proprio defibrillatore automatico si impegna inoltre nell'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii per quanto di propria competenza.

In particolare: adotta le misure in materia di sicurezza sul lavoro in base al proprio statuto associativo ed al proprio assetto organizzativo. È responsabile della valutazione e adozione delle misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione o il contenimento dei rischi nonché di considerare l'eventuale necessità di sorveglianza sanitaria dei soci volontari e la loro informazione e formazione sui rischi in relazione alle attività svolte, di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08.

Si obbliga, al fine di evitare problematiche di contemporaneità, a non organizzare attività aperte agli utenti negli stessi orari in cui sono previste attività scolastiche. Si precisa che eventuali eventi aperti al pubblico andranno comunicati ed autorizzati dall'Ente proprietario e dalla scuola.

Si obbliga a non modificare in nessun modo lo stato dei luoghi dati in concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario e previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

Si obbliga ad adottare un piano di gestione delle emergenze con impegno alla verifica periodica dei dispositivi antincendio presenti nei locali (estintori, porte di emergenza, porte antincendio, ecc.), al controllo che le vie di esodo e delle uscite di emergenza siano libere da intralci ed efficienti, alla predisposizione dell'apposita segnaletica (compresa l'affissione della planimetria d'emergenza) e all'allestimento di una cassetta di primo soccorso contenente i presidi sanitari minimi necessari. Al concessionario è riservato l'utilizzo dello spogliatoio attiguo alla portafinestra.

Il Dirigente Scolastico consegna al legale rappresentante dell'associazione copia della planimetria della palestra, del DVR e del piano di emergenza e comunica i nominativi delle figure sensibili in organigramma, in modo che le azioni di prevenzione dei rischi, a tutela della sicurezza, possano essere coordinate con quelle poste in atto dalla scuola.

L'associazione si impegna inoltre, attraverso la predisposizione di materiale informativo (avvisi, regolamento soci...), a far conoscere le norme sulla sicurezza vigenti nell'Istituzione Scolastica per quanto riguarda le aree di pertinenza dell'edificio scolastico e a far rispettare l'osservanza del divieto di accesso agli spazi esterni (area del parcheggio) alle persone ed ai veicoli non autorizzati (sono autorizzati: membri dell'associazione, istruttori, personale addetto alla pulizia).

L'accesso in auto alle aree esterne da parte dei soci, è consentito solo per il tempo strettamente necessario e la sosta dovrà avvenire esclusivamente negli appositi spazi segnalati o, in assenza di essi, in modo da non intralciare la viabilità e non ostruire le uscite di emergenza della scuola.

Gli spazi adibiti a raccolta in caso di evacuazione, come da piano di emergenza della scuola, dovranno essere sempre lasciati liberi.

Art. 6

La costituzione del diritto d'uso è convenuta attraverso il contributo di € 12,00 (dieci/00) per ciascuna ora di utilizzo, che dovrà essere versato esclusivamente tramite pagamento dell'avviso PAgoPa, predisposto secondo il conteggio effettuato dall'Istituto Scolastico in base al calendario annuale di utilizzo presentato congiuntamente all'istanza di utilizzo palestra, inviato all'Associazione secondo quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento:

1^ rata entro il 31 ottobre dell'a.s. di utilizzo

2^ rata entro il 30 marzo dell'a.s. di utilizzo

Art. 7

Le attività potranno avere inizio previa presentazione della polizza assicurativa.

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Nel caso il concessionario non effettui il pagamento entro le scadenze stabilite, si procederà alla immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 8

Dell'accesso all'edificio scolastico e dell'uso delle chiavi, risponderà il legale rappresentante dell'associazione, con il divieto di qualsiasi duplicazione o cessione a terzi e con l'impegno di riconsegnare le chiavi stesse su richiesta del dirigente scolastico e, in ogni caso, alla scadenza della convenzione o alla eventuale risoluzione della stessa.

È fatto divieto di cedere l'utilizzo dei locali in concessione a terzi.

Il Legale Rappresentante dell'Associazione dichiara espressamente di aver letto ed esaminato gli articoli che precedono, del Regolamento di utilizzo temporaneo della palestra, approvandoli senza alcuna riserva ed obbligandosi a rispettarli, ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Art. 9

Il concessionario, qualora ravvisi la necessità di intervento manutentivo per il ripristino del sistema di illuminazione (interno/esterno alla palestra), riscaldamento, idraulico e ogni altra attività necessaria per garantire il funzionamento della Palestra, dovrà inviare tempestivamente apposita comunicazione di intervento manutentivo esclusivamente a mezzo pec, allegando anche immagini a comprova, all'Ente Locale proprietario COMUNE di CHIETI – Responsabile Ufficio Lavori Pubblici (protocollo@pec.comune.chieti.it) e per conoscenza all'indirizzo pec dell'Istituzione scolastica (chic83500p@pec.istruzione.it).

La normativa vigente attribuisce in capo all'Ente Locale l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e del Dlgs n. 10/08/2018 n. 101, in applicazione del regolamento GDPR, che i dati forniti dal concessionario, nonché quelli acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge.

L'Istituto scolastico, alla stipula della convenzione, comunicherà i riferimenti della concessione all'Ente Locale proprietario.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente Scolastico